



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 256

Roma, 21 dicembre 2010

Oggetto: attività di chiamata all'udienza penale.

Si pubblica la nota FLP prot. n. 182_GIUS_2010 del 20/12/2010 al Capo Dipartimento Presidente Luigi Birritteri riguardante l'argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N.182_GIUS_2010

Roma, 20/12/20010
Al Capo Dipartimento
Presidente Luigi Birritteri

Oggetto: attività di chiamata all'udienza penale.

La scrivente O.S. stigmatizza nel complesso, le interpretazioni dettate con la nota ministeriale prot n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-1 del 30/11/2010 relativa alle problematiche interpretative connesse al "nuovo ordine professionale".

Con la presente non si condivide l'interpretazione riservata alla figura dell'operatore giudiziario (già operatore giudiziario B1) – attività di chiamata.

L'interpretazione prospettata appare ictus oculi fortemente contraria alle norme in vigore e in particolare del vigente C.C.N.I. il quale delinea e attribuisce a ciascuna figura professionale i compiti e le mansioni da attribuire a ciascuna qualifica funzionale.

Tale contratto integrativo sancisce, senza ombra di dubbio che l'attività di chiamata deve essere riservata ed espletata dall'operatore giudiziario (ex operatore giudiziario B1) sia esso in servizio in un ufficio unep o cancelleria.

Impensabile appare che il Ministero, dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, delineato le varie mansioni e compiti da riservare al personale e attribuito un'attività ad una specifica figura professionale, accortosi ex post, della esiguità di personale (ex operatore giudiziario B1), figura a cui compete la chiamata alle udienze penali, negli uffici nep, ufficio a cui per legge è demandata l'attività in questione, inviti i capi degli uffici ad operare, disattendendo il C.C.N.I. vigente, operando come in passato, ossia chiamando ad espletare tale servizio il personale diverso dall'operatore giudiziario B1.

Invero nella stessa nota in questione si specifica, alla fine del secondo paragrafo relativo all'operatore giudiziario, seconda area (già operatore giudiziario B1) "... *Pertanto la gestione del servizio in questione non può che rimanere "condivisa", come in passato, attingendo sia dal personale assegnato agli uffici NEP che da quello delle cancellerie, come individuato nel C.C.I. del 29/07/2010.*"

La scrivente non può che sottolineare tale ultimo inciso, il quale dirime ogni dubbio sull'individuazione del personale da demandare al servizio di chiamata alle udienze che è quello specificato dal C.C.N.I. e cioè l'operatore giudiziario area II F.1 (ex operatore giudiziario B1) indipendentemente se lo stesso presta servizio presso le cancellerie o presso le sedi unep.

Per quanto sopra, questa O.S. chiede una rettifica della nota "interpretativa".

Nel contempo si sollecita un incontro urgente soprattutto per la tematica relativa alla mobilità interna del personale e ai conseguenti interpellati, come previsto dall'accordo del 2007 sull'argomento, da attuarsi prima dell'applicazione della circolare inerente la nuova normativa sul partime, e pertanto si chiede la sospensione della circolare.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale